

L'artigianato bergamasco



Mensile dell'Unione Artigiani di Bergamo e Provincia
n° 4 - Aprile 2018 - anno LXIX

**UNA NUOVA NORMA
RIVOLUZIONA
LA PRIVACY**

**Dal 25 Maggio entra in
vigore il GDPR**

Dal prossimo mese di Maggio diventa effettivo il nuovo Regolamento Europeo Generale della Protezione dei Dati.
Unione Artigiani è pronta per affiancare le imprese associate per capire come muoversi per evitare di incorrere nelle pesanti sanzioni amministrative.



IMPRESA

Protezione dei dati: cosa cambia

**VITA
ASSOCIATIVA**



Campagna adesioni 2018



LAVORO

Importanti novità in materia di lavoro
"Premi di risultato e welfare aziendale"

LAVORO



Rilevanti novità in materia di lavoro
"Occupazione NEET"



FISCALE

Novità in materia fiscale
"Semplificazioni sulla fattura elettronica"

FISCALE



Novità in materia fiscale
"Bonus ristrutturazioni edilizie"



**STRATEGIE
SOLUZIONI
SERVIZI**

L'energia creativa di
Manzù simbolo del
significato profondo
dell'Unione Artigiani

Bollettino degli organi direttivi
dell'UNIONE ARTIGIANI
di Bergamo e Provincia
Aderente a CONFINDUSTRIA Bergamo
Aderente a ASSOARTIGIANI di Confindustria
N° 4 - Aprile 2018 - ANNO LXIX
Chiuso in redazione il 18/04/2018

Editrice UNIONE SERVIZI S.r.l. (Unico Socio)
24126 Bergamo - Via Autostrada, 32
Tel. 035 238.724 - Fax 035 218.457
unione@artigianibergamo.it
www.artigianibergamo.it

Direttore Responsabile: Dott. ALBERTO GOZZI

AUTORIZZAZIONE
Tribunale di Bergamo n. 160/49 del 16/11/1949

STAMPA
UNIONE SERVIZI s.r.l.
24126 Bergamo
Tel 035 23.87.24



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO



Protezione dei dati: cosa cambia dal 25 Maggio

Decorre dal **25 maggio prossimo l'applicazione del GDPR** - Regolamento Europeo Generale della Protezione dei Dati.

La norma rivoluziona l'impianto del Codice Italiano della Privacy, che allo stato attuale rimane ancora comunque in vigore, introducendo **nuove pratiche** orientate a garantire il libero scambio di dati, nel rispetto dei diritti delle persone a cui i dati si riferiscono.

Cambiano anche i parametri sanzionatori, **umentando considerevolmente le sanzioni** rispetto alla norma nazionale previgente, arrivando fino a 20 milioni o fino al 4% del fatturato d'impresa nell'anno precedente.


La **norma può avere un impatto disorientante** sui non addetti alla legislazione Comunitaria perché **è estremamente complessa** e, rispetto alle tradizionali prescrizioni provenienti dalle norme nazionali, è **orientata alle valutazioni puntuali** anziché alle prescrizioni minime obbligatorie.

Perché l'imprenditore possa identificare le specifiche azioni, adatte alla propria realtà imprenditoriale, **senza disperdere tempo, energie e finanze in adempimenti tassativi solo per particolari tipi** di imprese, è quindi inderogabile una particolare conoscenza tanto della norma in sé, quanto della giurisprudenza e della prassi.

Il rinnovato servizio "*Assistenza alla Protezione dei Dati delle Imprese*" offerto da Unione Artigiani è pronto ad affiancare l'imprenditore in tutte le operazioni legate a questa scadenza: dal vaglio preventivo delle peculiarità di ciascuna impresa e delle responsabilità che le vengono attribuite, alla **valutazione** dello stato di **adeguatezza** in essere rispetto ad entrambe le norme; dalla produzione del documento di **analisi di impatto**, alla redazione del **registro dei trattamenti** di dati; dalle **nomine** delle figure obbligatorie, all'assistenza nei **rapporti preventivi e contenziosi con l'autorità di controllo**.
Il tutto, come di consueto, con offerte particolari riservate ai nostri associati.

A completamento dei servizi offerti ed indipendentemente dalla fruizione dell'assistenza all'adeguamento GDPR, Unione Artigiani inviterà gli imprenditori presso la Sala Panorama della sede di Bergamo, in via Autostrada 32, ad un **momento di informazione e confronto tra professionisti e titolari** per introdurre la nuova prospettiva della Protezione dei Dati nell'attività di impresa, non appena saranno chiariti dagli organi preposti i numerosi quesiti ancora irrisolti della norma.

Per informazioni ulteriori contatta gli Uffici presso la sede dell'Unione Artigiani di Bergamo - 035.238724





Campagna adesioni 2018

Anche per l'anno 2018, una tariffa, trasparente e omnicomprensiva.

Con la tessera dell'Unione Artigiani puoi rivolgerti ai nostri uffici per qualsiasi problema si presenti ogni giorno nella gestione della tua attività.

Presso la nuova sede centrale di Bergamo in Via Autostrada o al più vicino ufficio di zona, avrai sempre risposte chiare, veloci e competenti.

La titolarità da diritto a ricevere tutti i servizi dell'Unione sulle questioni amministrative, sul fabbisogno finanziario per lo sviluppo dell'impresa, sulle incombenze fiscali, previdenziali, legali, sanitarie e per la sicurezza.

Il loro costo è sempre contenuto e convenzionato, alcuni interventi, come il check up sul testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, sono invece del tutto gratuiti.

Le quote associative dell'Unione Artigiani si intendono valedoli per ogni Azienda, **indipendentemente dal numero dei Soci e, soprattutto, non comportano il pagamento di ulteriori oneri aggiuntivi, per certi aspetti, occulti tramite INPS o INAIL.**

Nel portafoglio di agevolazioni offerte è inserito un vantaggioso accordo con i gestori PEC (Posta Elettronica Certificata) e firma digitale per poter fornire a ciascuna impresa associata il proprio indirizzo di mail certificata e rilasciare il dispositivo di firma in tempo reale.

Con l'Unione Artigiani di Bergamo hai fatto la scelta giusta.



Questa tessera è tre volte speciale

STRATEGIA	SOLUZIONI	SERVIZI
Per Unione Artigiani le differenze tra gli aderenti costituiscono un valore e non una contrapposizione. Da qui la scelta della nuova rappresentanza nel sistema Confindustria.	Sapremo soddisfare, con le migliori risposte, le esigenze della tua Impresa. Da noi potrai creare e rafforzare relazioni, trovando momenti di collaborazione e confronto delle tue idee e di condivisione delle esperienze della tua categoria.	Oltre ai servizi tradizionali, ti offriamo servizi innovativi, rivolti allo sviluppo della tua Impresa, non semplicemente affiancandoti, ma fornendoti gli strumenti per crescere sul mercato.

Capillarmente presente in tutto il territorio della Provincia

Delegazione di TREVIGLIO

Viale Montegrappa, 28 – Tel. 0363.49728 / 301900

Delegazione di ZOGNO

Via XXIV Maggio, 2 – Tel. 0345.92.301

Delegazione di PIAZZA BREMBANA

Via Belotti, 48 – Tel. 0345.81.464

Delegazione di ROMANO DI LOMBARDIA

P.le Fiume (angolo via Cavagnari) – Tel. 0363.918.546

Recapiti: Fontanella - Via Mazzini, 57
Palosco - Via IV Novembre, 13

Delegazione di CALUSCO D'ADDA

Via Rivierasca, 57 – Tel. 035.793.954

Delegazione di DALMINE

Via Bachelet, 3 – Tel. 329.8438205

Delegazione di CHIUDUNO

Via C. Battisti, 40 – Tel. 035.838.968

Delegazione di CISANO BERGAMASCO

Via Roma, 46 – Tel. 035.436.3476

Delegazione di CLUSONE

Via S. Defendente, 34 – Tel. 0346.25.489

Delegazione di GAZZANIGA

Via Gelmi, 7 – Tel. 035.714.096

Delegazione di COLOGNO AL SERIO

Via Bergamo, 35 – Tel. 035.487.2414

Delegazione di LOVERE

Via Matteotti, 3 – Tel. 035.962.095

Anche sui social:



@ArtigianiBg



@ArtigianiBg



BERGAMO - Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax. 035.218457

...all'ingresso della Bergamo che produce...

unione@artigianibergamo.it - www.artigianibergamo.it/contatti

DURC e VISURE CAMERALI si possono richiedere direttamente dai nostri uffici

FINANZIAMENTO...



*Sempre quel passo avanti
anche nel credito*

**VAI ALLA TUA BANCA
CHIEDI DI
ARTIGIANFIDI**

OPPURE TELEFONA



UNIONE ARTIGIANI
CONFINDUSTRIA BERGAMO

ARTIGIANFIDI
B e r g a m o

Sede di BERGAMO

Via Autostrada, 32 - Tel. 035.238724 - Fax 035.244880

www.artigianibergamo.it



LAVORO: Importanti novità

P REMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

Le ultime Leggi di Bilancio sono intervenute ampliando il regime di detassazione dei premi di risultato e del welfare aziendale.

Si ricorda che è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali del 10% per i premi di risultato collegati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, per un importo complessivo di euro 3.000 nei confronti dei lavoratori del settore privato che, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, siano stati titolari di redditi di lavoro dipendente per un importo non superiore ad euro 80.000. Inoltre, è stato incentivato il ricorso alle forme di welfare.

Sul punto è intervenuta l'Agenzia delle Entrate fornendo ulteriori chiarimenti rispetto a quelli contenuti nella circolare n. 28/E del 2016.

Il nuovo limite di reddito (euro 80.000):

- si applica ai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o se erogati in virtù di contratti già stipulati;
- è costituito esclusivamente dal reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva (escluso quello assoggettato a tassazione separata) nonché dai premi di risultato assoggettati all'imposta sostitutiva, ad eccezione di quelli erogati sotto forma di benefit esclusi da tassazione.

Il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro, che permette la riduzione dell'aliquota contributiva di venti punti percentuali, deve necessariamente realizzarsi mediante schemi organizzativi (formalizzati a livello aziendale mediante un apposito Piano di Innovazione) che permettano di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, con incrementi di efficienza e produttività e miglioramento della qualità di vita e di lavoro.

In considerazione del fatto che la contrattazione di secondo livello ha la possibilità di sostituire il premio di risultato con somme e valori di cui all'art. 51 c. 2, 3 e 4 del TUIR (es: veicolo aziendale, prestito, concessione di fabbricati a uso abitativo, contribuzione a forme pensionistiche complementari, assistenza sanitaria, azioni, ecc.), è data piena attuazione al criterio di fungibilità tra erogazione monetaria dei premi di risultato agevolabili ed erogazioni dei medesimi premi sotto forma di benefit in natura.

Es: Sostituzione del premio di risultato con la concessione di veicoli aziendali.

- Premio di risultato agevolabile euro 3.000;
- Valore imponibile dell'auto concessa in uso promiscuo, in base alle tabelle ACI euro 1.885,50 (euro 0,4190 x km. 15.000 x 30%);
- Base imponibile dell'auto, anche a seguito della conversione del premio di risultato, euro 1.885,50, da assoggettare, a scelta del lavoratore, a tassazione ordinaria oppure a imposta sostitutiva.

Particolari precisazioni sono state altresì fornite in merito alle modifiche introdotte all'art. 51 c.2 del TUIR dalle ultime leggi di bilancio con particolare riferimento alla copertura del rischio di non autosufficienza o del rischio di gravi patologie, alle somme erogate o rimborsate ai dipendenti per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e ai benefit erogati in base al contratto nazionale.

Premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti in misura differenziata: la circostanza che il premio, nel rispetto delle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali, risulti differenziato per i dipendenti sulla base di criteri di valorizzazione della singola performance individuale, non si pone in contrasto con la condizione richiesta dalla legge per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (e, per i contratti stipulati dal 24 aprile 2017, anche dell'agevolazione contributiva), data esclusivamente dal conseguimento da parte dell'azienda di un risultato incrementale che può riguardare almeno un elemento tra produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale e da verificare attraverso gli indicatori numerici definiti dalla stessa.

Risultati aziendali territoriali o di gruppo: affinché il beneficio fiscale possa essere riconosciuto è necessario che la verifica e la misurazione dell'incremento siano effettuate a livello aziendale, in base ai risultati raggiunti al termine del periodo di riferimento, dalla singola azienda che eroga il premio di risultato.

Pertanto, anche se il contratto prevede l'erogazione di premi in base ad incrementi di risultato raggiunti a livello territoriale dalle aziende cui quel contratto territoriale si riferisce oppure, salvo specifiche eccezioni, tra aziende facenti capo al medesimo gruppo di imprese, tale condizione non è sufficiente ai fini dell'applicazione del beneficio fiscale, essendo comunque necessario che l'incremento di risultato sia verificabile nei confronti della singola azienda che eroga il premio.

Pertanto, la singola azienda, pur essendo tenuta sulla base del contratto ad erogare il premio in quanto il settore o il gruppo ha raggiunto complessivamente un risultato incrementale positivo, non può riconoscere ai dipendenti l'agevolazione fiscale se il proprio risultato non sia incrementativo rispetto all'analogo parametro del periodo precedente.

Benefit sostitutivi di premi di risultato erogati mediante voucher; momento di percezione: il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Medesime considerazioni possono essere svolte con riferimento all'offerta di welfare aziendale legata ai premi di risultato, in virtù della quale viene attribuito ai lavoratori un determinato valore di "credito welfare" rappresentato da beni e servizi che possono essere erogati anche sotto forma di rimborsi (es. spese di educazione ed istruzione) da fruire immediatamente ovvero in un



momento successivo. In tale ipotesi, in linea con quanto indicato per i benefit erogati mediante voucher, si può ritenere che, ai fini delle imposte dirette, l'eventuale rilevanza reddituale emerga nel momento in cui il dipendente opta per la fruizione del benefit o del rimborso.

Benefit erogati a categorie di dipendenti: l'espressione "categorie di dipendenti" non va intesa soltanto con riferimento alle categorie previste nel codice civile (dirigenti, operai, etc.), ma a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno di notte ecc.), purché tali inquadramenti siano sufficienti ad impedire, in senso teorico, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.

Nel particolare contesto dei premi di risultato agevolabili, può peraltro configurarsi quale "categoria di dipendenti" l'insieme di lavoratori che avendo convertito, in tutto o in parte, il premio di risultato in welfare ricevono una "quantità" di welfare aggiuntivo rispetto al valore del premio, in ragione del risparmio contributivo di cui a seguito di tale scelta beneficia il datore di lavoro.

N ASPI E CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO

L' INPS ha precisato che la NASpl:

- spetta nei confronti del **lavoratore che**, contestualmente al rapporto di lavoro subordinato involontariamente perso, **risulti titolare anche di un rapporto di lavoro subordinato di tipo intermittente** a condizione che lo stesso comunichi all'INPS, entro trenta giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo presunto derivante dal suddetto contratto di lavoro intermittente (comprensivo dell' eventuale indennità di disponibilità).

In tale ipotesi trova applicazione esclusivamente l'istituto del cumulo della prestazione con il suddetto reddito complessivo, che non deve essere superiore al limite annuo di euro 8.000.

Qualora il lavoratore non comunichi il reddito, ovvero il medesimo sia superiore al limite annuo di euro 8.000, troverà applicazione l'istituto della decadenza dalla prestazione;

- non spetta, risultando sospesa per il periodo di durata del rapporto se il reddito annuale inferiore a quello minimo escluso da imposizione, nei confronti del **lavoratore che**, dopo aver richiesto l' indennità al termine di un contratto stagionale, **venga riassunto dallo stesso datore di lavoro con contratto di lavoro intermittente** con il pagamento dell' indennità di disponibilità.

Analogamente, qualora il rapporto di lavoro intermittente sia senza obbligo di risposta alla chiamata, e quindi senza indennità di disponibilità, la prestazione sarà sospesa solamente per le giornate di effettiva prestazione lavorativa;

- decade nel momento in cui la durata di un **successivo rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato**, anche di tipo intermittente, a seguito di una o più proroghe del contratto che si susseguono nel tempo senza soluzione di continuità, ecceda il limite del semestre.

Viene altresì precisato che nel caso di rapporto di lavoro subordinato, anche di tipo intermittente con obbligo di risposta e indennità di disponibilità, la sospensione opera per tutta la durata del rapporto di lavoro; nel caso di rapporto di lavoro di tipo intermittente senza obbligo di risposta e senza indennità di disponibilità, la sospensione opera per le giornate di effettiva prestazione lavorativa.

A AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONE ISCRITTI ALLA GARANZIA GIOVANI - "OCCUPAZIONE NEET"

L' Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha disciplinato l'incentivo "Occupazione NEET", disponendone la gestione in capo all'INPS.

Beneficiari: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano, senza che ciò avvenga in adempimento ad un obbligo di legge, giovani aderenti al Programma "Garanzia Giovani" a condizione che, se di età inferiore a 18 anni, abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione.

Possono registrarsi al Programma i giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni cosiddetti **NEET** - Not [engaged in] Education, Employment or Training, cioè non inseriti in un percorso di studi o formazione.

Rapporti incentivati: è riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.

Sono incentivabili le assunzioni, sia a tempo pieno che part-time, a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione), i rapporti di apprendistato professionalizzante e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio è escluso nei contratti di lavoro domestico, intermittente, per le tipologie di apprendistato non professionalizzante e nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

Misura dell'incentivo: l'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un importo massimo, da riproporzionare per i part-time, di euro 8.060,00 su base annua (euro 671,66 mensili ovvero 21,66 giornalieri), riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020.

Il periodo di godimento dell'agevolazione può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio (da fruirsi comunque entro il 29.02.2020).

Condizioni di spettanza dell'incentivo: sul punto la circolare in esame ripropone i requisiti da tempo richiesti per poter usufruire di agevolazioni contributive come, a titolo esemplificativo, l' adempimento degli obblighi contributivi, l' osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, il rispetto dei Contratti Collettivi, la non violazione di un diritto di precedenza o l' attuazione di un obbligo, ecc.

Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato: l'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto del de minimis oppure, anche oltre tali limiti, se l'assunzione determina un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (calcolato in Unità di Lavoro Annuo - U.L.A.).


Per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 29 anni, l'incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito dell'incremento occupazionale, venga rispettato uno dei seguenti requisiti:

- a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
- c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo- donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25%.

Coordinamento con altri incentivi salvo espresse eccezioni, l'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

Cumulabilità con l'incentivo all'occupazione giovanile stabile di cui alla Legge di Bilancio 2018: è ammesso il cumulo dei due benefici con la conseguenza che l'incentivo Occupazione NEET è fruibile per la parte residua, fino al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi INAIL) sempre nel rispetto del limite massimo di euro 8.060,00 euro su base annua da riparametrare e applicare su base mensile (euro 671,66).

Di conseguenza, nell'ipotesi di cumulo tra l'esonero contributivo previsto dalla legge di bilancio 2018 e l'incentivo Occupazione NEET, la soglia massima annuale di esonero della contribuzione datoriale per quest'ultimo incentivo è pari a euro 5.060 (euro 8.060 totali per l'incentivo Occupazione NEET, cui va sottratto l'importo massimo riconoscibile di euro 3.000 per l'esonero previsto dalla Legge di Bilancio 2018).



FISCALE: Importanti novità

VA, ADEMPIMENTI

Sulla Fattura Elettronica semplificazioni in arrivo

In occasione del Forum italiano sulla fatturazione elettronica tenutosi il 26 marzo 2018 si sono potuti apprendere dei chiarimenti, forniti dall'Agenzia delle Entrate e dal Dipartimento delle Finanze, in merito all'obbligo di fatturazione elettronica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019, termine anticipato al 1° luglio 2018 per le cessioni di carburanti e per la filiera degli appalti pubblici.

La legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) ha stabilito che **da gennaio 2019, scatterà l'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica tra tutte le imprese italiane** (fatturazione elettronica b2b) **e verso i consumatori privati**; non si potrà più emettere la ricevuta cartacea e i corrispettivi andranno inviati telematicamente all'Agenzia Entrate.

Inoltre **già dal 1° luglio 2018 tutte le aziende e i professionisti riceveranno solo fatture elettroniche per l'acquisto di carburanti**.

La fatturazione elettronica è un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture.

È stato in proposito chiarito che:

- * la fattura elettronica si considera emessa se non viene scartata dal SDI (Sistema di Interscambio);
- * la condizione di esistenza di una fattura è il suo transito nel SDI;
- * la data di emissione del documento, ai fini fiscali, è la data fattura indicata nel file XML;
- * ai fini della detrazione IVA, la data di ricezione del file XML deve essere antecedente ai termini per l'effettuazione della liquidazione periodica del mese di riferimento;

- * tutte le fatture, comprese quelle ai soggetti passivi IVA, saranno disponibili sul Sistema di Interscambio;
- * vi sarà la possibilità di estrarre massivamente i dati delle fatture dal SDI;
- * non vi saranno le notifiche di accettazione o rifiuto da parte del contribuente, ma solo le notifiche da parte del SDI.

L'Agenzia Entrate ha altresì reso noto che la fatturazione elettronica generalizzata seguirà le medesime modalità già in uso per la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Le modalità prevedono l'utilizzo dell'indirizzo PEC dei contribuenti (che dovranno quindi adoperarsi per verificare la correttezza di quanto iscritto alla CCIAA) o di un canale web service o FTP, preventivamente accreditato presso il Sistema di Interscambio.



A AGEVOLAZIONI

Bonus ristrutturazioni edilizie: l'Agenzia Entrate pubblica una nuova guida

È online la nuova Guida dell'Agenzia Entrate sull'agevolazione per le ristrutturazioni edilizie; la Guida illustra nel dettaglio quali sono gli interventi agevolabili, chi può fruire della detrazione, come richiedere il bonus, in che modo effettuare il pagamento dei lavori e quali documenti conservare.

La nuova Guida è aggiornata con le ultime novità introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018) e in particolare:

* anche per i lavori avviati **a partire dal 1° gennaio 2018 e fino al prossimo 31 dicembre sarà possibile beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute entro il limite di 96mila euro** di spesa. La proroga è valida sia per i lavori sulle singole unità immobiliari che per la ristrutturazione delle parti comuni degli edifici condominiali;

* analogamente a quanto già previsto per la riqualificazione energetica degli edifici, **anche chi usufruisce del bonus ristrutturazioni, dovrà inviare all'Enea, con modalità in corso di definizione, alcuni dati relativi alla tipologia di interventi effettuati;**

* a decorrere **dal 2018 tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari e i soggetti con finalità analoghe**, tra cui le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, purché gli interventi di ristrutturazione siano realizzati su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica o, se si tratta di cooperative a proprietà indivisa, assegnati in godimento ai soci;

* è **prorogata fino 31 dicembre 2018 anche l'agevolazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili già ristrutturati**. La detrazione spetta quando gli interventi di ristrutturazione hanno riguardato interi fabbricati e sono stati eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, entro 18 mesi, dalla data del termine dei lavori, vendono o assegnano l'immobile.

La detrazione spetta **anche per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali, per le spese relative alla loro realizzazione, e per la costruzione di autorimesse o posti auto**, anche a proprietà comune, purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

La Guida ricorda inoltre che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio **è possibile usufruire anche dell'aliquota ridotta IVA.**

In tema di IVA agevolata sui beni che formano oggetto dei lavori, la legge di Bilancio 2018 è intervenuta per individuare correttamente il loro valore quando, con l'intervento di recupero del patrimonio edilizio, vengono forniti anche componenti staccate dagli stessi beni (è il caso di tapparelle e materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio di un infisso); la determinazione del valore va effettuata, in questi casi, in base all'autonomia funzionale delle "parti staccate" rispetto al manufatto principale.

